

Chiara Artico

**“Io son padrone di gridare et contrastare con far quello mi pare et piace con mia moglie”: *ius corrigendi* e strategie femminili per la conservazione dell’ordine familiare nella signoria di Duino tra XVII e XVIII secolo**

ABSTRACT: The paper is focused on the marital authority and the so called *crimina carnis* as found in a *corpus* of trials (XVI-XVIII centuries) from the archives *della Torre e Tasso* of Duino, an Habsburg fief near Trieste. The Aristotelic doctrine provides the theoretical foundation of right of marital correction towards the wives – *ius corrigendi* – but actually the pedagogical purpose justifies violence and abuses. Despite that, the betrayed women used to excuse their husbands before the court and tried to bring them back into the family, by establishing a 'spiritual kinship' with their rivals. Since the spiritual kinship was approved by the Church, lovers were forced to desist from their adulterine relationships

KEYWORDS: marriage, *ius corrigendi*, gender-based violence

Nella tradizionale gerarchia delle condizioni femminili – verginale, coniugale e vedovile – cui a metà Quattrocento il frate Cherubino da Siena fa riferimento nelle sue *Regole della vita matrimoniale*<sup>1</sup>, il matrimonio appare lo stato più insidioso: dopo aver contaminato il proprio corpo, i coniugi vivono nel mondo esposti alle tentazioni, rischiando “per negligenza o per ignoranza o per malizia”<sup>2</sup> l’abbruttimento e la dannazione. Il fulcro del rapporto si fa consistere nello *ius corrigendi*, la potestà correzionale che il *paterfamilias* è tenuto a esercitare nei confronti della moglie: un potere d’origine remota, che ha il suo modello nell’articolazione aristotelica dei compiti del titolare dell’autorità domestica<sup>3</sup>, incaricato di mantenere l’ordine all’interno della famiglia intesa come cellula di un più complesso ordine sociale. La potestà correzionale era un retaggio antico, discendente da una concezione dell’istituzione familiare in cui il marito, per natura più idoneo a comandare, reggeva la propria casa con un’autorità corrispondente a quella che un uomo politico esercita nella gestione dello stato. Nel mondo romano la signoria sui componenti della *familia* – non solo la sposa, ma anche i discendenti e i servi – era assoluta e fondata sull’indiscusso riconoscimento della superiorità maschile. L’affermazione del cristianesimo non altera la concezione del rapporto coniugale, che rimane improntato alla subordinazione femminile, ma l’uomo viene esortato a evitare i maltrattamenti gratuiti o eccessivi e a svolgere una funzione di guida. Nonostante gli inviti a un’applicazione mite e accorta della prerogative pedagogiche<sup>4</sup>, la possibilità di un loro estrinsecarsi attraverso la violenza rimane aperta, sia in maniera legittima, nei casi di riottosità femminile, sia in via fattuale, data la labilità del discrimine tra correzione e abuso. Un ricorso moderato alle percosse e alla *verberatio*, tale da non procurare lesioni permanenti e da non mettere

<sup>1</sup> Cfr. Cherubino da Siena, *Regole della vita matrimoniale*, Bologna 1888.

<sup>2</sup> Cfr. Cherubino da Siena, *Regole*, cit., p. 6.

<sup>3</sup> Cfr. M. Cavina, *Il padre spodestato. L’autorità paterna dall’antichità ad oggi*, Roma-Bari 2007, pp. 14-17.

<sup>4</sup> Cfr. M. Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari 2011, pp. 3-12.

in pericolo la vita, era accettato e trovava giustificazione sia nelle aule dei tribunali che da parte della morale corrente. Il solo requisito richiesto per l'esercizio di un potere in sostanza pressoché privo di limiti era la presenza di uno scopo educativo non perseguibile con metodi meno incisivi. Il riconoscimento del diritto di correzione e coercizione del marito verso la moglie rimane saldo in piena età moderna, quando – per fare solo un esempio – il cardinale Giovan Battista De Luca, ne *Il dottor volgare* (1673), riconosce tra le ragioni che possono giustificare una richiesta di separazione davanti ai giudici ecclesiastici, oltre all'adulterio e all'inimicizia insanabile, l'aver subito sevizie di gravità tale da mettere in pericolo la vita<sup>5</sup>. E un secolo dopo Cristoforo Cosci, nel *De separatione tori coniugali* (1773)<sup>6</sup>, pur interpretando con larghezza il concetto di sevizie fino a includervi anche maltrattamenti leggeri, ribadiva la tradizionale opinione sull'*infirmitas* femminile, aderendo alla concezione della donna come essere “fragile, mutabile, incostante – e perciò da sottoporre alla custodia degli uomini – che dal XII secolo in poi aveva dominato nelle opere di predicatori e moralisti”<sup>7</sup>. Tale concezione nel Rinascimento era stata corroborata dal recupero della tradizione aristotelica, “che aveva preteso di dimostrare razionalmente la “naturale” e dunque incontestabile ed immodificabile inferiorità muliebre”<sup>8</sup>.

Le mogli venivano richiamate alla sopportazione da precedenti illustri (esemplare nel medioevo è la pazienza con cui Monica, la madre di sant'Agostino, sopportava l'animosità del marito Patrizio<sup>9</sup>) ed esortate dai confessori a tollerare senza reagire le intemperanze del coniuge, di cui esse stesse riconoscono la superiorità. Fosse o meno giustificata l'applicazione di sanzioni correttive, la divisione dei ruoli nella famiglia e nella società prevedeva per la donna un generale dovere di obbedienza e remissività nei confronti del padre, prima del matrimonio, e successivamente verso il marito. Ancora in epoca post-tridentina, la preminenza maschile e paterna trovava sostegno da parte dell'autorità ecclesiastica attraverso la prescrizione di requisiti di forma necessari alla validità della celebrazione, miranti impedire i matrimoni clandestini, che compromettevano le strategie dinastiche e patrimoniali delle famiglie. Nei secoli XVII e XVIII la Chiesa sottolinea con particolare energia il rispetto della determinazione familiare nella scelta del *partner*, fino a considerare peccato mortale lo sposarsi senza il benessere paterno<sup>10</sup> e a esigere l'approvazione dei genitori prima di procedere alle

<sup>5</sup> Cfr. G. B. De Luca, *Il Dottor Volgare, ovvero il compendio di tutta le legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa provincia*, Roma 1673, pp. 86-87, citato da G. Rossi, *La separazione dei coniugi nel tardo diritto comune. “Receptae sententiae doctorum” ed “arbitrium iudicis” in una causa trentina (1664-1666)*, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, a. LXXXI, Trento 2002, pp. 3-46: specie p. 11. Cfr. anche D. Lombardi, *L'odio capitale, ovvero l'incompatibilità di carattere. Maria Falcini e Andrea Lotti (Firenze 1773-1777)*, in D. Quagliani – S. Seidel Menchi (curr.), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Bologna 2000 (“Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento”. Quaderni, 53, “I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani”, I), pp. 335-341.

<sup>6</sup> Cfr. C. Cosci, *De separatione tori conjugalis*, Roma 1773.

<sup>7</sup> Cfr. D. Lombardi, *L'odio capitale*, cit., p. 335.

<sup>8</sup> Cfr. G. Rossi, *La separazione dei coniugi*, cit., p. 21; G. Rossi (cur.), *La tradizione politica aristotelica nel Rinascimento. tra “familias” e “civitas”*, Torino 2002.

<sup>9</sup> Cfr. M. Cavina, *Nozze di sangue*, cit., pp. VIII-IX.

<sup>10</sup> Cfr. F. M. Muscettola, *Dissertatio theologico-legalis de sponsalibus et matrimoniis quae a filiisfamilias contrahuntur parentibus insciis vel juste invitis*, Roma 1766 citato da D. Lombardi, *Giustizia ecclesiastica e*

pubblicazioni, com'è documentato per esempio per la diocesi fiorentina<sup>11</sup>. In ogni caso, una volta celebrate le nozze e ricevuta la dote la sposa non poteva più vantare alcun diritto, nemmeno patrimoniale, nei confronti della famiglia d'origine ed entrava nel lignaggio del marito come elemento transeunte e accessorio, di cui nella parentela si perdono ben presto la memoria e il nome. Oggetto, più che attrice, delle politiche matrimoniali intessute dagli uomini del proprio lignaggio, si trova ad essere immessa in un nuovo casato con il compito di procreare una discendenza legittima, figli che non le appartengono, sul cui allevamento, educazione e destino non ha voce. Come prima del matrimonio, così all'interno del parentado acquisito la sua funzione rimane marginale, poiché l'indirizzo della vita familiare e ogni decisione relativa alla prole restano di pertinenza maschile. Nemmeno durante la vedovanza le è consentito condurre un'esistenza autonoma, ma ricade sotto l'influenza dei parenti che – se la sua età lo permette – la reclamano per reinserirla nel gioco delle alleanze matrimoniali e alle cui esigenze deve adeguarsi, dando prova di “una immensa sottomissione”<sup>12</sup>. Questa passività assume risvolti crudeli, quando l'abbandono del casato del marito defunto comporta anche quello dei figli, destinati a rimanere nell'ambito della famiglia agnaticia.

Un'identica concezione della donna, ritenuta priva di individualità e volontà autonome, e l'esigenza di tutelare il decoro della famiglia stavano a fondamento della repressione penale dello stupro da parte dei tribunali secolari, dove il genitore era considerato persona offesa al pari della figlia e come questa abilitato a ricorrere alla giustizia contro il responsabile del crimine. Il fatto che il genere femminile fosse sottoposto alla custodia maschile e determinato da una volontà esterna condannava all'irrelevanza giuridica un eventuale consenso della donna nella seduzione o stupro *sine vi*<sup>13</sup>. Tommaso d'Aquino nella *Summa Theologiae* aveva individuato nella perdita del *signaculum virginitatis* una duplice ingiuria: verso la vergine e verso suo padre, preposto a vigilare sull'onore del lignaggio, e il *Caietanus* (Tommaso de Vio) nel suo commento all'opera, ultimato nel 1511, riconosce nella seduzione un esempio di danno irreparabile per cui ogni *restitutio* risulta impossibile e che giustifica la querela di stupro anche da parte della famiglia<sup>14</sup>. La sistematizzazione elaborata da Prospero Farinacci nella *Praxis et theorica criminalis*, pubblicata tra il 1589 e il 1616 e destinata a una diffusione larghissima nel corso dei secoli XVII e XVIII<sup>15</sup>, traccia i confini dello stupro

---

*composizione dei conflitti matrimoniali* (Firenze, secoli XVI-XVIII), in D. Quaglioni-S. Seidel Menchi (curr.), *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, Bologna 2006, (“Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento”. Quaderni, 68, “I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani”, IV), p. 602.

<sup>11</sup> Cfr. D. Lombardi, *Giustizia ecclesiastica*, cit., pp. 601-607.

<sup>12</sup> Cfr. C. Klapisch-Zuber, *La “madre crudele”. Maternità, vedovanza e dote nella Firenze dei secoli XIV e XV*, in C. Klapisch-Zuber, *La famiglia e le donne nel Rinascimento*, Roma-Bari 1988, pp. 285-303, p. 297.

<sup>13</sup> Cfr. G. Cazzetta, *Praesumitur seducta: onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano 1999, p. 21.

<sup>14</sup> Cfr. G. Alessi, *Stupro non violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni dogmatiche della seduzione*, in D. Quaglioni-S. Seidel Menchi (curr.), *I tribunali del matrimonio*, cit., p. 609.

<sup>15</sup> Sull'adulterio nell'opera di Prospero Farinacci si rinvia ad A. Marchisello, “*Alieni thori violatio*”: *l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in D. Quaglioni-S. Seidel Menchi (curr.), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna 2004 (“Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento”. Quaderni, 64, “I processi matrimoniali degli archivi

da un punto di vista tecnico-giuridico e in relazione all'adulterio: mentre il primo si riferisce al rapporto carnale illecito con una vergine, il secondo indica l'atto sessuale che si compie con una donna maritata. Nelle *summae* cinque e secentesche l'adulterio si definisce costantemente come la congiunzione carnale volontaria tra una donna sposata e un uomo il cui stato civile è irrilevante. Al pari della seduzione, si tratta di un crimine di gravità estrema, collocato tra i *delicta atrociora*, che macchia l'onore del matrimonio e della famiglia e può generare violenza, omicidi, ritorsioni. I figli nati dalla coppia appartengono al padre e al suo parentado e l'apporto materno nel gruppo familiare è ritenuto irrilevante: l'unica qualità essenziale della sposa è la fecondità, che deve consentire la trasmissione del sangue paterno attraverso la generazione<sup>16</sup>. Incriminando l'adulterio si mira a salvaguardare il diritto del marito a controllare la sessualità femminile, la cui fedeltà è necessaria per assicurare la procreazione di una prole legittima.

La concezione della donna e la ripartizione dei ruoli cui si è accennato impronta la condotta e i modelli di comportamento degli attori e dei testimoni dei processi penali relativi ai cosiddetti *crimina carnis* celebrati fino al 1778<sup>17</sup> nella signoria di Duino, presso Trieste, e provenienti dal fondo gentilizio *della Torre e Tasso*<sup>18</sup>. I titolari del feudo asburgico esercitavano la giurisdizione civile e penale di primo grado sui sudditi non nobili residenti nei propri territori<sup>19</sup>: si tratta perlopiù di contadini, piccoli proprietari o lavoratori a giornata, che dimoravano negli insediamenti rurali distribuiti sull'altipiano carsico, un'area montuosa abitata da popolazione di lingua slovena ancora assoggettata a obblighi e prestazioni di natura feudale ("rabotte") descritti nei libri urbani che

---

ecclesiastici italiani", III), pp. 133-183. Farinacci, assieme a Giulio Claro, viene citato come *auctoritas* in un processo duinate (*della Torre e Tasso, Archivio antico*, b. 200.1, fasc. 55) da parte dell'avvocato di un imputato di uxoricidio.

<sup>16</sup> Cfr. C. Klapisch-Zuber, *Genitori di sangue, "genitori" di latte. Andare a balia a Firenze*, in C. Klapisch-Zuber, *La famiglia e le donne nel Rinascimento*, Roma-Bari 1988, pp. 213-252.

<sup>17</sup> La giurisdizione in materia penale venne sottratta alle signorie territoriali ad opera di Giuseppe II, che attraverso l'abolizione dei giudizi penali retti dai signori locali e l'affidamento della giurisdizione penale a organi collegiali formati da giudici di professione, adeguatamente preparati e congruamente retribuiti, si proponeva di mettere fine agli abusi provocati dall'incompetenza e dalla corruzione dei funzionari. Con patente del 20 agosto 1787 n. 712 il monarca indica le sedi dei giudizi criminali che avrebbero dovuto assumere la competenza in materia. Nell'archivio *della Torre e Tasso* le ultime istruttorie penali, relative a delitti non ascrivibili ai *crimina carnis*, risalgono all'anno 1792. Sull'argomento cfr. P. Dorsi, *L'organizzazione della giustizia a Gorizia tra il 1783 e il 1850. Appunti in margine ad un recente riordinamento nell'Archivio di Stato di Gorizia: il Tribunale civico provinciale*, in "Studi Goriziani", volume LI-LII (gennaio-dicembre 1980), pp. 1-51; P. Dorsi, *Il sistema dei giudizi locali nel Goriziano tra XVIII e XIX secolo*, in "Quaderni Giuliani di Storia", 1, 1983, pp. 7-62: specie p. 22.

<sup>18</sup> L'archivio, acquistato dallo Stato italiano nel 1997 dopo vicissitudini che ne hanno messo a repentaglio l'esistenza e compromesso l'integrità, è da allora conservato nell'Archivio di Stato di Trieste. Cfr. P. Dorsi, *L'archivio della Torre e Tasso: note preliminari e iniziative di valorizzazione*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", LVIII (1998), n. 1, pp. 33-43; P. Dorsi (cur.), *Dottor Serafico: la memoria di Rainer Maria Rilke e l'archivio del Castello di Duino*, Trieste 1999; P. Dorsi, *L'archivio del castello di Duino: una fonte per la storia del territorio*, in "Quaderni giuliani di storia", XXIII (2002), n. 2, pp. 285-292.

<sup>19</sup> Cfr. A. Panjek, *Terra di confine. Agricolture e traffici tra le Alpi e l'Adriatico: la contea di Gorizia nel Seicento*, Mariano del Friuli 2002; U. Cova, *La signoria di Duino fra 18. e 19. secolo: lineamenti di storia istituzionale e movimenti contadini*, in "Quaderni giuliani di storia", XXXI (2010), n. 2, pp. 326-350.

venivano depositati presso il castello del signore<sup>20</sup>. I fascicoli presi in esame hanno in comune la natura delle controversie, relative a crimini che riguardano la vita sessuale e familiare, e segnatamente uxoricidio, stupro semplice o *sine vi* □ senza violenza fisica □ e *cum vi*, adulterio e infanticidio. Dal punto di vista quantitativo, tali crimini rappresentano una percentuale significativa, superiore al 7%, dei 207 fascicoli penali conservati dal XVI al XVIII secolo. I procedimenti rimangono spesso privi di una conclusione formale e solo di rado il processo termina con una sentenza.

Le pratiche di pacificazione privata mediante accordi, rinunce, perdoni, definite complessivamente “infragiudiziario”<sup>21</sup>, costituivano la più diffusa forma di composizione del conflitto e l’*iter* processuale era sovente utilizzato come strumento di pressione parallelo per corroborare trattative informali in fase di svolgimento. Tuttavia l’intervento di un accomodamento stragiudiziale, generalmente invocato per spiegare l’abbandono della lite, appare improbabile nei casi considerati, dove il processo non si instaura su istanza di parte ma è avviato dal tribunale, che recepisce segnalazioni, informazioni, rimostranze provenienti dai decani, dai parroci o da singoli rappresentanti delle comunità. Se il procedimento rimane privo di una conclusione formale, la causa sembra da identificare piuttosto nel successo del tentativo di sottrarsi alla carcerazione messo in atto da molti degli indagati che, appena avuta notizia della denuncia a loro carico o dopo la consegna all’autorità locale per essere custoditi fino alla traduzione nelle carceri del castello, riuscivano a fuggire, valicando confini facilmente permeabili, e a mettersi in salvo nei territori della Repubblica di Venezia, della signoria goriziana dei Lanthieri o del comune di Trieste: aree prossime a Duino ma sottoposte a una diversa giurisdizione, che garantiva l’immunità. L’evasione risolveva in concreto la situazione, facendo venir meno l’urgenza di provvedere. La condanna in contumacia appare infatti assolutamente sporadica: in un solo caso, di particolare gravità, un mugnaio già latitante viene bandito a vita per avere sedotto la propria serva, inducendola quindi a sopprimere il neonato frutto dalla relazione illegittima<sup>22</sup> (ma si ricordi che non esisteva alcun obbligo circa l’enunciazione dei motivi a fondamento della sentenza).

La registrazione degli interrogatori apre squarci di vita domestica attraverso cui è possibile osservare le relazioni tra i sessi sotto la prospettiva della potestà correzionale del marito e delle reazioni, familiari e sociali, davanti ai *crimina carnis*. Le testimonianze su aspetti della vita intima che oggi definiremmo patologici si dispiegano spesso incidentalmente, nel corso di osservazioni svolte da imputati e testimoni anche senza un diretto rapporto con il delitto. Litigi, insulti, percosse vengono riportati con una *nonchalance* che dà la misura della pacifica accettazione dell’autorità maritale e del suo manifestarsi in maniera sbrigativa e incondizionata: chi parla non teme di poter essere perseguito – e nemmeno biasimato – per quanto sta esponendo, trattandosi di comportamenti diffusi che non sono oggetto di riprovazione da parte dei compaesani

<sup>20</sup> Cfr. A. Panjek, *Terra di confine*, cit., pp. 47-48.

<sup>21</sup> Cfr. D. Lombardi, *Giustizia ecclesiastica*, cit., p. 577; D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 155-156; M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in M. Bellabarba-G. Schwerhoff-A. Zorzi (curr.), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Bologna-Berlin 2001, pp. 345-364.

<sup>22</sup> della Torre e Tasso, *Archivio antico*, b. 202.1, fasc. 34.

né di censura da parte dell'autorità civile o religiosa. Ne offre un esempio Stefano Stanig<sup>23</sup>, un contadino del villaggio di Medeazza, processato nel 1707 per un adulterio che ha fatto scalpore: la sua relazione con la vedova Caterina Franchig (a propria volta ammogliata e che aveva già avuto un legame adulterino anche con il compaesano Michele Terzon) è durata per mesi e si è svolta pubblicamente, portandolo a disertare il tetto coniugale e a commettere atti di crudeltà verso la moglie. Aizzati da questa, numerosi testimoni depongono sulla sua colpevolezza e l'intero paese insorge per mettere fine alla relazione scandalosa. La posizione dell'imputato è quindi assai debole, ciononostante lo Stanig ribatte stizzito al giudice che lo rimprovera per aver maltrattato senza motivo la moglie e che lo richiama al fondamento pedagogico del potere disciplinare:

Io son padrone di gridare et contrastare con far quello mi pare et piace con mia moglie.

*Et ei dicto quod sine causa non licet male tractare propriam uxorem, respondit.*

No che senza causa non è lecito di maltrattar la sua moglie, ma bensì quando essa dà causa si può mal trattarla<sup>24</sup>.

La violenza è accettata anche dalle donne che la subiscono e che, a propria volta, riconducono schiaffi e percosse al diritto correzionale del capofamiglia. Così Ursula Stanig, moglie del fedifrago, riconosce che questi le “teneva cativa vita”, la “strapazava et mal trattava”, ma lo giustifica ripetendo le parole che lui stesso aveva pronunciato a propria discolpa:

se tal volta si contrastava patrone di far mecco quello li piaceva<sup>25</sup>.

Anche di fronte a compagni infedeli e brutali l'obiettivo della donna non è quello di ottenere la separazione *quoad thorum et mensam*, che il giudice ecclesiastico poteva concedere in casi tassativamente previsti al verificarsi di condizioni di particolare gravità, ma la rivendicazione del diritto all'esclusività del talamo coniugale: fitte e insistenti mormorazioni vengono diffuse per mettere in allarme la comunità, inducendola a portare il crimine a conoscenza dell'autorità e a schierarsi poi in tribunale dalla parte della vittima. La protesta è intesa a ricondurre il marito ai propri doveri di assistenza ed esclusività sessuale, mentre di fronte alle violenze domestiche si sottolinea la dimensione privata del conflitto, avendo cura di non trasferirlo su un piano pubblico. Anche quando l'*iter* processuale ha avuto impulso dalla *vox populi* alimentata dal risentimento di donne determinate a rivendicare le prerogative coniugali, la paura di ripercussioni all'interno della casa o un sussulto di orgoglio familiare le induce a negare di essersi lagnate di fronte ai compaesani o almeno ad attenuare la portata delle critiche, una volta che queste abbiano preso la via del tribunale. L'atteggiamento descritto si rivela costante e diffuso. Così Caterina Laurica, una contadina originaria di San Giovanni presso Duino, sentita nel 1640 nel corso del processo – che lei stessa ha contribuito a promuovere – per l'adulterio del marito Giovanni Laurica, ammette di aver provato apprensione e disagio per la situazione che si era venuta a creare all'interno della coppia, ma dipinge con colori attenuati il proprio

<sup>23</sup> della Torre e Tasso, *Archivio antico*, b. 202.1, fasc. 25.

<sup>24</sup> Ivi, cc. 16v-17r.

<sup>25</sup> Ivi, c. 4r.

intervento per porvi rimedio. Per porre fine alla relazione extraconiugale, la sua intraprendenza si dispiega su più fronti: ha divulgato la cattiva condotta del marito tra il vicinato, per suscitare lo sdegno e ottenerne la solidarietà in vista di una testimonianza favorevole, ma ha anche tentato, inutilmente, di indurre la rivale a desistere dal rapporto illecito offrendole in cambio vino e denaro, finché, vista l'inutilità degli sforzi, ha fatto ricorso a un espediente solo apparentemente bonario, proponendole di fare da madrina al proprio figlio legittimo, non ancora nato né concepito:

[...] il mio marito cominciò a solazzar con detta Lencha, con baciarsi l'un il altro, tralasciando detto mio marito di venir a dormire meco, conforme l'solito, dormendo sopra una cassa quasi tutto l'anno [...] per la qual causa il mio cuore restò ramaricato [...] Scorgendo io l'inconvenienti, come di sopra ho detto, eshortai detta Lencha a dover desister di simili solazzi usati col mio marito, concedendole licenza di dargli d'un pugno o far altro resentimento, dicendogli che desistendo essa di quel peccato, et per esser io stata all'hora grossa, l'haverei adimandata per mia comadre<sup>26</sup>.

Fallito ogni tentativo di composizione stragiudiziale, si apre il processo. Quando il giudice interroga la donna sul trattamento che riceveva da parte dello sposo, per una tardiva sollecitudine verso il buon nome familiare, per timore di ritorsioni o (meno probabilmente) per una sincera adesione al ruolo passivo che la tradizione attribuiva alla presenza femminile nell'ambito della vita domestica, Caterina ostenta un'ingenuità poco coerente con la strategia messa in atto fino a quel momento e, malgrado le percosse e gli abusi, non esita a scagionarlo dalla sola accusa che poteva comportare una punizione per aver travalicato i limiti, pure ampi, del potere correzionale: quella di averla minacciata di morte.

Il mio marito mi vuol bene et non mi manca cosa alcuna appresso di lui [...] Non si troverà per certo ch'io contro l'mio marito habbi divulgato qualche simil cosa, stanti che non ho havuto causa alcuna, né meno la so per far simil divulgatione<sup>27</sup>.

E ancora:

Dio me guardi a dire che l'mio marito m'habbi minacciato d'amazzare, ma quant'al darmi di notte è vero che quest'anno mi ha dato dei pugni su la testa, una volta la sera et l'altra la matina, il che prima non era solito a fare, quante volte poi m'habbia dato di giorno, Dio lo sa<sup>28</sup>.

Più candidamente Ursula Stanig ammetteva di aver contribuito alle mormorazioni propalate nel villaggio di Medeazza, ma presentando il proprio ruolo come gregario e cercando di mimetizzarsi nel gruppo dei vicini:

Signor sì, per questo che io m'ho doluto et lamentato avanti li vicini, nacque sussurro et si cominciò a mormorare malle di mio marito et Cattarina Franchiza di lui comadre, ma io non ho visto né osservato cos'alcuna, se non quanto s'ha sentito dall'istessi vicini<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> della Torre e Tasso, *Archivio antico*, b. 201.1, fasc. 20, c. 2v.

<sup>27</sup> Ivi, c. 1v.

<sup>28</sup> Ivi, c. 4v.

<sup>29</sup> della Torre e Tasso, *Archivio antico*, b. 202.1, fasc. 25, c. 11v.

Poco dopo torna sulla questione, raccontando al giudice i tentativi escogitati per ristabilire l'armonia nella casa e confessando al tempo stesso le angosce circa le possibili conseguenze del proprio operato:

Signor sì, che io son stata sola dalli vicini a lamentarmi e querelarmi e condolermi per causa che mio marito frequentava e praticava Chattarina Franchizza, che perciò mi doleva tanto il core che non poteva far di meno di non dolermi et accusarlo per haver et io inteso d'altri che si sussurava grandemente di questo fatto [...] disse di voler andar fuori, ma io dissuadendolo che non andasse e che stasse a casa per esser stato giorno festivo, et per il giorno seguente che haveva d'andare all'oppera, nulla mi giovò a dissuaderlo, che sortì fuori di casa né so dove vi fusse andato. Et così io restata in casa così addolorata di ciò, non potei far di meno di non andar per la villa a cercarlo dove vi fusse andato [...] Più et più volte l'amonivo che stesse in casa et tra l'altre volte mi bastonò fieramente per non aver taciuto, dicendo: "Giaché così parli et divulgi di me ti ricorderai et non ho da render conto ad alcuno che al mio Dio, che s'havrò fallato mi castigarà, et non altri." Et quando non taciò et che non tralasciarò di parlare, che vuol lasciarmi et andarsene per il mondo<sup>30</sup>.

Anche se Ursula Stanig, che il marito Stefano aveva trascurato per dedicarsi apertamente alla relazione con Caterina Franchig, riconosceva di essersi lamentata, a parte il tradimento ignominoso e le bastonature dichiarava di non avere critiche da muovergli e di considerarlo un brav'uomo:

La causa per la quale io m'ho doluto e lamentato avanti li vicini si è perché mi bastonava, strapazava et teneva cattiva vita et perché frequentava et conversava in casa di Cattarina Franchizza, di lui comadre, andando a lavorarli et da dove veniva sempre entrava in casa della medema et ivi si trateneva [...] et questo era il mio lamento che feci avanti li vicini, et ancor mangiava et beveva in casa della medema con stare allegramente, con schiamazzare per la villa et tirar dell'archibugiate, et per questo contrastando et gridando io con il medemo [...] et v'era pocha buona corrispondenza, che poi ricevevo delle buone bastonate più et più volte, per insegnarli acciò stesse in casa, ma in resto io non ho saputo alcun male né disonestà d'esso, anzi mi diceva che io tacesi per il meglio et che nulla habbi paura o tema alcuna, et benché pratici in casa di sua comadre Franchizza non la pratica per alcuna cosa di male, et così con simili parole per non venir maggiornemte strapazata dovevo apazientarmi et soffrire<sup>31</sup>.

Da parte femminile lo sforzo è dunque costantemente inteso a conservare il matrimonio, a ottenere non già la separazione da un compagno sleale, latitante e spesso manesco ma il suo rientro in casa e l'interruzione del legame clandestino. Si reclama dal giudice una sanzione che colpisca la concorrente e restituisca l'uomo alla famiglia legittima, senza fare troppo caso alla dignità offesa e a lesioni personali che persino le donne tendono a minimizzare.

Il tentativo di riappropriazione dello sposo è costante anche quando la sua responsabilità si è spinta fino a favorire l'infanticidio da parte di un'amante perlopiù giovane e sprovveduta, lasciata sola ad affrontare il disonore di una maternità clandestina e lo sgomento di un parto senza assistenza. Così Margherita, moglie del mugnaio Simon Pertot<sup>32</sup> (che nel 1726 era fuggito in territorio veneto per sottrarsi alla

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Ivi, c. 11r.

<sup>32</sup> *della Torre e Tasso, Archivio antico*, b. 202.1, fasc. 34.



cattura ed era stato condannato in contumacia per adulterio), ostenta di non accorgersi che il marito ha concupito e ingravidato la giovane serva di casa, un'orfana priva di mezzi, sfruttata sia sessualmente sia economicamente, e la lascia partorire sola in campagna senza curarsi del suo stato né della sorte del bambino. Solo il fortuito rinvenimento di un piede del neonato, portato da un cane nel cortile del mulino, la costringerà a denunciare l'infanticidio. Non c'è traccia di solidarietà o compassione verso la donna che insidia i focolari altrui: deve essere rimossa e allontanata dal paese, senza considerare se l'iniziativa del rapporto sia da attribuire alla prevaricazione maschile, se la condizione di inferiorità e subordinazione in cui vive l'abbia costretta a cedere a lusinghe, pressioni o a un'aperta brutalità, se come conseguenza della relazione si ritrovi gravida, screditata e priva di mezzi. Perché l'ordine sia ristabilito è l'uomo a dover essere reintegrato nella comunità paesana e familiare, in modo che possa riassumere il ruolo che convenzionalmente gli è assegnato.

Nella pratica lo *ius corrigendi* copre dunque accessi d'ira e scoppi di violenza, fino a conseguenze talvolta senza rimedio, come nel caso dell'uxoricida Mattia Colman. Il delitto viene commesso nel villaggio di Malchina nel 1635, la sera della domenica *in albis*, nello scenario di una festa contadina che volge al termine tra schiamazzi di ubriachi e di musicisti. Furioso per i rimproveri della moglie, Marina, che lo umilia davanti ai compagni di bevute, il Colman reagisce scagliandosi contro di lei e prendendola "a calzate", nonostante sia incinta e prossima al parto. Il sovvertimento dei ruoli doveva essergli risultato intollerabile e la donna paga duramente il non essersi attenuta al tradizionale modello di remissività femminile. Se pure il motivo del rimprovero – un'esortazione a non sperperare denaro in baldorie – era in sé condivisibile, poiché venire meno al dovere di provvedere alla famiglia costituiva una colpa grave, ancora più grave appariva l'insubordinazione espressa col conferire alla protesta una dimensione pubblica. Uno dei testimoni ripercorre la dinamica dello scontro:

[...] ritrovandosi in quella sera Matthia Colman su la casa del commune con altri vicini et sonatori et havendo quello volut'andar a tirare un bocal di vino nella sua cantina per portarlo alli sonatori et vicini, havendo ciò inteso la *quondam* Marina l'improverò, dicendogli che sapeva bene come stava la casa loro, con le creature, e che perciò non dovesse spendar il vino con sonatori, et havendol'egli fatto carezze et passato con la mano sul viso, con dirgli: "A questa maniera io ti darò", che tuttavia ambedui andassero insieme a casa et che entrando la *quondam* Marina avanti l'marito nella cantina, per esser l'uscio della porta largo, il marito havesse fatto atto di dargli una calzata<sup>33</sup>.

Il matrimonio doveva essere già logorato da continui litigi e la responsabilità del suo deterioramento viene coralmemente attribuita alla tracotanza di Marina, che "era in continuo contrasto con Mattia suo marito, per certi danari, ancorché lui sù buona persona et da bene"<sup>34</sup>. La denigrazione *coram populo* doveva aver esasperato l'uomo inducendolo a ristabilire il rispetto dei ruoli e del proprio onore davanti alla compagna e all'intera comunità; ma la situazione degenera e Mattia, dopo aver proferito minacce che non erano valse a zittirla, colpisce la moglie fino a causarne la morte. Un teste, diffusamente e spontaneamente, ne giustifica la collera con la vergogna per essere

<sup>33</sup> della Torre e Tasso, *Archivio antico*, b. 200.1 fasc. 55, c. 3v.

<sup>34</sup> Ivi, c. 9v.

stato svillaneggiato davanti agli abitanti del paese:

[...] essendo stato svillanato dalla *quondam* Marina sua moglie, et perché se vergognava d'esser stato così svillanato alla presenza d'altri, fece atto di dargli [...] La *quondam* Marina havea una lingua che bastava per un commune, et era solita di strappazzare anco il *quondam* Simon Gabroviz, suo primo marito, come strapazzava anco quest'ultimo Matthia, che pure è huomo da bene et mai s'ha sentito che lui havesse fatto male<sup>35</sup>.

La cattiva opinione sulla vittima era talmente radicata che, malgrado l'accaduto, l'intera comunità rimane solidale con l'assassino e si impegna a presentarlo favorevolmente davanti al tribunale dove, evocando lo stereotipo della *mulier audax*, Marina viene dipinta come vorace, rissosa, scomposta nei movimenti. La mancanza di sobrietà era considerata sintomo di un contegno immodesto, opposto a quello che dalla fine del sec. XIV i predicatori indicavano come paradigma di comportamento muliebre: raccomandata alle donne come alleata della castità, una condotta sobria doveva mortificare gli impulsi carnali e contrastare la lussuria. Il monito è anzitutto rivolto alle vergini e alle vedove, ma anche le coniugate sono chiamate a contemperare l'osservanza del debito coniugale coi doveri verso la religione<sup>36</sup>. Del resto Marina non litiga soltanto con l'attuale compagno: tutto il villaggio ricorda i suoi alterchi col precedente marito, perseguitato dalla sua insolenza e dalla sua "lingua che bastava per un commune"<sup>37</sup>. Le fanno difetto al contempo "la sobrietà nel cibo, la modestia nel gesto, il parco uso della parola"<sup>38</sup>, qualità che definivano il modello della donna casta e virtuosa nella trattatistica e nella letteratura, e la sua inclinazione a soggiacere agli appetiti dei sensi è confermata dal passaggio a nuove nozze dopo la vedovanza, scelta malvista dalla Chiesa e socialmente riprovata. La reazione di Colman viene letta come un tentativo malriuscito di reagire alla sfrontatezza della moglie esercitando una legittima potestà correzionale ma, non potendosi spingere lo *ius corrigendi* tanto oltre, i compaesani attribuiscono unanimemente il decesso a "una mera disgratia"<sup>39</sup>. Persino un elemento che avrebbe dovuto aggravare la posizione dell'imputato – percuotere una gestante causando l'aborto del feto già vitale era un reato assimilabile all'infanticidio – viene sorprendentemente ribaltato a favore dell'assassino: quando l'esame del feto, estratto praticando un taglio cesareo *post mortem*, rivela una creatura "conforme all'ordine dalla natura, voltata in giù per nascere et calda"<sup>40</sup>, la levatrice chiamata a effettuare una rudimentale perizia medico-legale sul cadavere afferma:

[...] essendo io stata quasi sforzata a tagliar su la panza della *quondam* Marina per tirar fuori la creatura, vidi che essa creatura era conforme l'ordine della natura, voltata in giù per nascere et calda. Il che havendo io essequito et poi lavato la *quondam* Marina già morta, non vidi alcun segno di percossa sopra il suo cadavere<sup>41</sup>.

<sup>35</sup> Ivi, cc. 6v-7v.

<sup>36</sup> Cfr. C. Casagrande, *La donna custodita*, in G. Duby-M. Perrot (curr.), *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, Roma-Bari 1990, pp. 88-128, p. 117.

<sup>37</sup> *della Torre e Tasso, Archivio antico*, b. 200.1, fasc. 55, c. 6v.

<sup>38</sup> Cfr. C. Casagrande, *La donna custodita*, cit., p. 116.

<sup>39</sup> *della Torre e Tasso, Archivio antico*, b. 200.1, fasc. 55, c. 9v.

<sup>40</sup> Ivi, c. 9r.

<sup>41</sup> *Ibid.*

L'essere ben formato e in posizione cefalica erano indizi dell'attitudine del nascituro a condurre un'esistenza autonoma fuori del ventre materno e attestavano che la gestazione, come confermato da tutti gli intervenuti al processo, era prossima al compimento. La soppressione era tanto più grave trattandosi di una creatura annientata poco prima di ricevere il battesimo<sup>42</sup>, che le avrebbe evitato la penosa sospensione del limbo e avrebbe consentito di seppellirne il corpo in terra consacrata. L'aspetto sano e la conformazione fisica del neonato dovevano penalizzare il Colman, rivelando che la disgrazia non era dipesa da una causa naturale. Ma, con un'inversione sconcertante, l'assenza di lesioni sul piccolo cadavere viene presentata come una prova della mitezza dei calci da questi inferti alla gestante.

Pericolosamente esposto al peccato, il sacramento del matrimonio riceve la massima attenzione da parte della Chiesa post-tridentina, che lo disciplina subordinandone la validità a tassativi requisiti formali e ribadendo il divieto di scioglimento del vincolo: al suo interno, in un quadro ideale, si esaurisce ogni possibilità di scambi sessuali, leciti e tuttavia vincolati dal rispetto di previsioni relative alle modalità e al tempo della celebrazione. La disciplina della sessualità e il suo monitoraggio attraverso la pratica crescente della confessione auricolare femminile e della direzione di coscienza è tra i principali obiettivi della politica ecclesiastica dopo il concilio di Trento. Ma le prescrizioni dottrinali non valgono a circoscrivere la varietà del reale e gli incartamenti processuali sono gremiti di relazioni vissute al di fuori di un legame ufficiale, rapporti clandestini spesso subiti<sup>43</sup>, che hanno buone *chances* di restare nell'ombra, ignorati o tollerati fino a quando una gravidanza o il risentimento di un coniuge non intervengono a porli in evidenza.

Come si è visto, l'esplicita protesta e la critica palese costituiscono da parte femminile comportamenti riprovati, che espongono chi li pratica al rischio di pesanti ritorsioni "pedagogiche". Le strade per recuperare uno sposo fedifrago sembrano piuttosto altre, tortuose ma di non improbabile successo. Constatata l'inefficacia delle recriminazioni e il discredito che derivava dal mettere a nudo pubblicamente i crucci coniugali, per costringere i mariti a desistere dagli amori illeciti alcune donne ricorrono a strumenti diversi, che rivelano una disinvoltata dimestichezza coi precetti della dottrina cattolica, divulgata fin nelle aree rurali e più periferiche. Dopo il concilio di Trento, infatti, il parroco diventa la figura centrale nell'assolvere gli adempimenti formali correlati al matrimonio, cui viene attribuita una serie di compiti precedenti e successivi. Gli compete, anzitutto, verificare l'assenza di impedimenti che, classificati in dirimenti e impedienti, davano luogo a una casistica complessa<sup>44</sup>. Alla categoria più grave e insanabile appartenevano il vizio del consenso, il difetto d'età al momento della celebrazione, la sussistenza di un precedente matrimonio, la consanguineità e la

---

<sup>42</sup> Cfr. A. Prosperi, *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Torino 2005, pp. 175-217.

<sup>43</sup> Lo sfruttamento sessuale della servitù era normale e i registri degli esposti sono fitti di annotazioni relative a figli di serventi sedotte o, piuttosto, violentate dai padroni. Cfr. Archivio di Stato di Trieste, *Ospedali riuniti di Trieste, Esposti e orfani*. Cfr. inoltre L. Trisciuzzi-D. De Rosa, *I bambini di Sua Maestà. Esposti e orfani nella Trieste del '700*, Milano 1986.

<sup>44</sup> Cfr. G. Cozzi, *Il dibattito sui matrimoni clandestini. Vicende giuridiche, sociali, religiose dell'istituzione matrimoniale tra Medio evo ed età moderna*, dispense del corso di Storia delle istituzioni politiche e sociali per l'a. a. 1985/86, Venezia 1986, p. 6; J. Gaudemet, *Il matrimonio in occidente*, Torino 1989, p. 146.

sussistenza di vincoli di parentela e affinità fino al quarto grado, ma anche la parentela spirituale, ovvero un rapporto di padrinnaggio e madrinaggio, e l'aver compiuto atti sessuali con un membro della famiglia del *partner*<sup>45</sup>. In presenza di tali circostanze lo scambio sessuale illecito avrebbe assunto una particolare gravità, venendo qualificato addirittura come incesto. Il vincolo di parentela spirituale creava legami molto forti anche in considerazione dell'aspettativa di una supplenza nell'allevamento della prole in caso di prematuro decesso dei genitori, evento non improbabile se si considera la ridotta aspettativa di vita dell'epoca. L'evenienza di una morte improvvisa, infatti, non riguardava solo la popolazione anziana ma tutte le età: come risultato di malattie, guerre, ondate epidemiche e di una costante penuria di risorse, nell'Europa di antico regime l'aspettativa di vita si attestava tra i venticinque e i trentacinque anni, con forti oscillazioni regionali<sup>46</sup>.

È già stato analizzato come la moglie di Giovanni Laurica nel 1640 avesse tentato senza successo di istituire una parentela spirituale con l'amante del marito, in modo da costringere l'uomo a desistere da un rapporto che a quel punto sarebbe stato inconcepibile proseguire. L'espedito non è isolato, dal momento che anche le mogli di Michele Terzon e Stefano Stanig nel 1707 tornano a servirsene. Le due donne, pur essendosi lagnate dello sfacciato adulterio da parte dei coniugi, i cui amori con Caterina Franchig avevano messo in subbuglio il villaggio di Medeazza, non erano state in grado di indurli in questo modo a un gesto di sottomissione:

Le mogli di Michel Terzon et Steffano Stanig devulgarono alli vicini che li loro mariti non stano in casa con loro mogli ma che frequentano et vano continuamente alla casa di detta Franchizza, venghino da che parte si sia, di festa o di lavoro, sempre il suo ricovero è appresso alla medema, con pastizarsi et tener bagordi, et quando alcuno voleva qualcosa delli sudetti sempre li ritrovava in casa della medema<sup>47</sup>.

[...] li vicini non s'haverebbero mai mosso né detto cosa alcuna se le proprie mogli delli medemi non havessero divulgato et dato in noticia et tutti ne fanno istanza che sii scacciata dalla villa... Li vicini nulla sapevano, se non veniva divulgato et dato in noticia dale proprie mogli, che si lamentavano de loro mariti...<sup>48</sup>

La soluzione era arrivata per iniziativa di Marina, moglie del Terzon, e una volta istituito tra questi e Caterina un legame di madrinaggio, la relazione adulterina era subito terminata. L'idea di neutralizzare la rivale proponendole di fare da madrina al proprio figlio era stata concepita dalla donna ancor prima dell'inizio della gravidanza,

<sup>45</sup> Del divieto, che ha attecchito saldamente nella morale comune, si trova una testimonianza letteraria ancora a fine Ottocento ne *I Viceré* di De Roberto, dove il rapporto del conte Raimondo con Agatina viene definito incestuoso in considerazione dei trascorsi amorosi tra l'uomo e la madre della ragazza, mentre non suscita riprovazione il fatto che il conte fosse già sposato quando si dedicava a corteggiare apertamente la giovane. Cfr. F. De Roberto, *I Viceré*, Roma 1995, p. 78 ("Poteva ella credere alla nuova tresca con la figlia dell'antica amante? Non era questo un peccato mortale, una mostruosità che la mente di lei rifiutavasi di concepire? [...] Non gli altri maligni, ma egli stesso era bugiardo e incestuoso...").

<sup>46</sup> Per le osservazioni sull'andamento demografico e la composizione della famiglia, cfr. l'introduzione a M. Barbagli-D. I. Kertzer (curr.), *Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese*, Roma-Bari 2001.

<sup>47</sup> *della Torre e Tasso, Archivio antico*, b. 202.1, fasc. 25, c. 6v.

<sup>48</sup> Ivi, c. 9v.

nel corso di una discussione con il marito, fortemente contrario al progetto, che si era tuttavia concretizzato pochi mesi dopo, al momento della nascita del figlio della coppia. Caterina e Michele avevano allora interrotto la frequentazione che la nuova parentela spirituale rendeva d'un tratto impossibile. Così Marina Terzon rievoca il diverbio col marito ed espone la propria strategia:

[...] piangendo mi portai a casa a riposare et poi [...] capitò mio marito, a cui dissi: “Galant'uomo, sei venuto una volta a casa? Et così vai in case altrui con abandonar la propria moglie?”, quale mi disse non esser stato in alcun luogo, a cui replicai: “Cosa vuoi negare, se la propria sorella di Chattarina Franchizza mi ha detto et assicurato che sei stato a dormire in di lei casa, disteso e coricato sopra una sua cassa?”, di che negando disse che io mentisco [...] et soggiunge che quando Iddio mi darà gratia d'esser gravida di volerla chiamar per comadre, ma esso disse che non vuole assolutamente haverla per comadre, et io replicai di sì a causa di levar questa fama et mormoratione che si parlava. Et venuta io gravida l'anno seguente, fecci tanto che la chiamai per comadre, et dall'hora che fu comadre non poteva più vedere né patire mio marito, non volendolo più all'oppera, essendo più che mai contraria al medemo, anzi che il *quondam* di lei marito la sgridò per qual causa non voleva all'oppera sua più mio marito, stante haveva bisogno del medemo, et per tal causa anzi una volta la bastonò con dirli che esso non può stare senza lavoranti et che ha bisogno più che mai del medemo et che però lo vuole haver all'oppera et lavori nell'occorenze, ma ciò nulla giovando li era più che mai contraria detta Franchizza a mio marito<sup>49</sup>.

Se Caterina, disinibita e incurante dei doveri religiosi e sociali al punto da abbandonare il figlio neonato (che i vicini conducono all'ospedale degli esposti di Udine), ritiene inconcepibile proseguire il rapporto, ciò non va attribuito a un generico ravvedimento. Di lì a poco infatti si legherà a Stefano Stanig, intrattenendo con lui una relazione non meno scabrosa della precedente. Nell'opinione delle mogli tradite e del paese che queste hanno messo in allarme contro di lei, Caterina è una figura irredimibile. Ma persino su una donna additata come esempio di depravazione il tabù dell'incesto e della conseguente scomunica agiva in maniera tanto potente da indurla a mettere fine a un rapporto consolidato, che si presume dovesse starle a cuore. Il suo repentino rifiuto di ogni ulteriore contatto con l'ex amante è chiaramente determinato dalla nuova parentela spirituale. Il terrore di poter ricadere nel peccato mortale è talmente forte da farle preferire le bastonature del marito, che non comprende la sua ostinazione nel non voler più assumere Terzon come lavorante a giornata, piuttosto che esporsi a incontri anche solo sporadici con lui. Anche Terzon concorda sulla necessità di interrompere qualsiasi relazione carnale con Caterina dopo il madrinaggio e, reagendo alle provocazioni dei paesani circa i suoi rapporti, riconosce senza reticenza di aver commesso adulterio insieme a lei, precisando però immancabilmente che l'episodio era avvenuto “avanti [...] fusse di lei compadre ma non già dopo”:

[...] venendo da San Giovanni di lavoro o d'altrove sempre Michel Terzon et Steffano Stanig frequentavano la di lei [Caterina Franchig] casa et conversavano con la medema con pasti et bagordi et pronti a lavorarle ogni qual volta comandava, come il tutto fu dalle proprie loro mogli dato in noticia alli vicini, et si lamentavano di detti loro mariti, mentre tutti li altri attendevano alle cose proprie et loro all'incontrario sempre si tratenevano in di lei casa con scandalo di tutti, con sbarare di notte tempo et schiamazare per la villa come tanti pazzi, quando venivano dalla casa della medema, anzi l'istesso Michel Terzon mi disse che habbi havuto comercio carnale con la medema, avanti però fusse di lei compadre ma non già

<sup>49</sup> Ivi, cc. 13v-14r.

doppo<sup>50</sup>.

E ancora:

[...] disse et confessò d’haverla conosciuta prima che fusse suo compadre una volta o due, ma doppo che è suo compadre no habbi mai havuto pratica con la medema<sup>51</sup>.

Se nel caso di Caterina Franchig e Michele Terzon l’accorgimento ha funzionato, non riesce difficile pensare che nelle medesime circostanze la moglie di Stefano Stanig abbia adottato la soluzione già risultata vincente. Ursula Stanig, infatti, ripercorre davanti al giudice i maltrattamenti subiti dal marito ma anche, con soddisfazione, il successo della contromisura approntata, coronata da una nuova capitolazione di Caterina:

detta Catharina disse avanti di me dicendomi: “Comadre, io ho lasciato et abandonato tuo marito mio compadre, perché non sia causa con lui...”<sup>52</sup>.

Pare dunque di poter concludere che la parentela spirituale, avendo il potere di interdire ogni rapporto sessuale tra le persone coinvolte, venisse utilizzata strumentalmente dalle mogli tradite per mettere fine alle relazioni extraconiugali dei coniugi infedeli. Anche la compagna di Giovanni Laurica<sup>53</sup>, come si è visto, aveva optato per lo stesso metodo col proporre all’amante del marito di fare da madrina al figlio che stava per nascere, ma in quell’occasione il diniego della donna aveva lasciato la situazione in sospeso. L’offerta di istituire un legame di madrinaggio non preludeva quindi a una pacificazione fra rivali, ma a mettere la coppia illegittima di fronte a un ostacolo tale da non poter essere eluso o rimosso, e il fatto che il ricorso allo stesso accorgimento sia attestato in più casi e a distanza di diversi decenni fa pensare che si trattasse di un rimedio diffuso ed efficace. Le strategie femminili per liberarsi delle concorrenti si dispiegano dunque su tempi lunghi, quelli della gravidanza – non ancora iniziata ma soltanto sperata e attesa – e del parto, mentre le manifestazioni di scontento espresse all’interno della casa hanno meno successo e sono anzi controproducenti, perché finiscono per suscitare esplosioni di aggressività e violenza. Così la tradizionale sottomissione femminile viene formalmente rispettata ma nei fatti aggirata, piegando una prescrizione dottrinale a fini originali e inattesi. Il reclamo e la condanna dell’autorità giudiziaria dovevano apparire meno efficaci rispetto all’attivazione del divieto religioso, che otteneva lo scopo di recidere i legami adulterini senza bisogno di conferire loro una dimensione pubblica e senza esporre il coniuge a una sanzione formale. Paradossalmente, questa tattica di controllo e coercizione rivela un risvolto egualitario nella coartazione di entrambi i *partner*, cui certamente arreca un grave danno sul piano emotivo, ma senza ricadute giudiziarie e materiali: costretti alla separazione da uno scrupolo che essi stessi condividevano, non si trovavano a subire l’allontanamento coatto dalla comunità di appartenenza che, viceversa, era sovente

---

<sup>50</sup> Ivi, c. 8r.

<sup>51</sup> della Torre e Tasso, *Archivio antico*, b. 201.1, fasc. 5, c. 3r.

<sup>52</sup> della Torre e Tasso, *Archivio antico*, b. 202.1, fasc. 25, cc. 11r-11v.

<sup>53</sup> della Torre e Tasso, *Archivio antico*, b. 201.1, fasc. 20.

disposto dall'autorità giudiziaria nei confronti delle donne ree di avere intrattenuto una relazione carnale con un uomo sposato. La permanenza degli amanti forzatamente divisi all'interno di un vicinato che esercitava un controllo sociale inflessibile non sarà risultata facile, ma quando interveniva una pronuncia del giudice il destino della donna riconosciuta colpevole appariva ancora più drammatico: compromessa in maniera irrecuperabile e colpita da condanne assai più rigorose rispetto all'uomo, era spesso punita con la pena dell'esilio, senza riguardo a un'eventuale gravidanza, all'avvenire del nascituro né alle conseguenze del suo andare, priva di mezzi e forestiera, verso un futuro di emarginazione.